

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA
DI
MESSINA

Via Dogali, 20
98122 Messina
Tel. : (090) 6508011-12
Email : info@cassaedilemessina.it
sito internet : www.cassaedilemessina.it

Orario apertura uffici al pubblico
10,00/12,30 (Da Lunedì' a Venerdì')
15,30/18,00 (Solo Martedì' e Giovedì')

Messina, 05 novembre 2021

Circolare n. 04/2021

A TUTTE LE IMPRESE E CONSULENTI
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI

MESSINA

**OGGETTO : Congruita' contributiva – Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Pari Opportunita' n. 143 del 25 giugno
2021.**

Normativa di riferimento

Con l' entrata in vigore del Decreto in oggetto indicato, basato sull'accordo nazionale sottoscritto dalle Parti Sociali delle costruzioni il 10 settembre 2020, si rende necessaria, per i cantieri con inizio dal 01/11/2021, la verifica della congruita' contributiva e rilascio di uno specifico attestato prima dell' ultimo S.A.L. (per tutti i lavori pubblici) o prima del saldo finale (per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000,0 euro). Per i principali dettagli procedurali sul rilascio dell' attestato di congruita' si rinvia al sito www.cassaedilemessina.it sezione Congruita' Contributiva dove sono riportati il testo e gli schemi esplicativi rilasciati dal Ministero.

Allo scopo di uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (c.d. CNCE) ha strutturato un unico sistema nazionale di inserimento dei cantieri e richiesta degli attestati di congruita' denominato Edilconnect, a cui tutte le Casse Edili/Edilcasse del sistema hanno dovuto aderire, sistema raggiungibile all' indirizzo <https://www.congruitanazionale.it> .

Accesso al portale Edilconnect

Per consentire l'accesso a tale portale, a tutte le Imprese e Consulenti iscritti presso la scrivente Cassa Edile al 03/11/2021, e censiti con un indirizzo p.e.c. attivo, sono stati inviati, nei giorni 03 e 04 novembre 2021, le istruzioni per la registrazione (da

effettuarsi *una tantum*) ed il codice di associazione alla sola Cassa Edile di Messina; a tale riguardo si informa che occorre effettuare una associazione dell' Impresa o Consulente ad ogni Cassa Edile in cui e' attiva un' iscrizione della Impresa stessa. Le Imprese e Consulenti di nuova iscrizione, per i quali quotidianamente vengono inviate in automatico le anagrafiche sulla piattaforma Edilconnect, potranno registrarsi ed autoassociarsi alla Cassa Edile di Messina tramite generazione di un codice di associazione "usa e getta". In tutti i casi di associazione con le casse edili, occorre comunque inserire con attenzione il codice Impresa/Consulente a 6 caratteri (compresi eventuali 0 iniziali) e l' indirizzo email (non pec) censito presso le casse edili. Qualora il sistema dia errore in fase di associazione con la cassa, scrivere un messaggio email alla cassa edile con cui ci si intende associare, per richiedere l'aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica sulla piattaforma Edilconnect.

Aperture dei nuovi cantieri

Stante l' obbligo normativo di verifica della congruita' per tutti i cantieri pubblici e per i cantieri privati di valore pari o superiore ai 70.000,00 euro, la Cassa Edile di Messina avrebbe potuto optare per il mantenimento del doppio binario di dichiarazione dei nuovi cantieri, ed ossia il portale Edilconnect (a cura dei soli affidatari) per i cantieri assoggettabili a verifica di congruita' contributiva, e la procedura tradizionale di apertura nuovo lavoro (normalmente trasmessa da tutte le imprese esecutrici) da trasmettere con modulo cartaceo per il lavori privati sotto la soglia del valore sopra citato di 70.000,00 euro.

A causa pero' del rischio di duplicazioni/errori di inserimento dei cantieri, ritenuti da Imprese/Consulenti non assoggettabili a congruita' contributiva (ad es. errate indicazioni dei committenti, degli importi dei lavori, dei subappalti), ma invece correttamente inseriti su Edilconnect dagli affidatari dei lavori, la scrivente Cassa Edile ha stabilito che, per tutti i cantieri con inizio dal 01 novembre 2021, l'inserimento deve essere effettuato esclusivamente sul portale Edilconnect; cio', indipendentemente dal tipo di committente (pubblico, privato, in proprio), dalla tipologia di contratto (appalto, subappalto, fornitura in opera, trasporti, servizi) e dall' importo dei lavori.

Le fasi da seguire, quindi, per le aperture di nuovi lavori con inizio dal 01/11/2021, sono le seguenti :

- 1) L' Impresa affidataria del lavoro (ossia quella firmataria del contratto con il committente pubblico o privato), non la singola impresa esecutrice, inserisce il cantiere sul portale Edilconnect completo dei dati di tutte le imprese con CCNL edili partecipanti all' opera, appena le stesse Ditte cominciano l'attivita' nel cantiere stesso. La tempestivita' nell'inserimento/modifica del cantiere, da parte dell' Impresa principale, e' fondamentale perche' tutte le Ditte possano ritrovare il cantiere nelle proprie denunce mensili.
- 2) Completata tale operazione, ed ottenuto il codice univoco cantiere, l' Impresa affidataria comunichera' tale codice a tutte le altre Imprese partecipanti all'opera che ritroveranno, come indicato al punto precedente, tale cantiere nelle proprie

denunce mensili della cassa edile dove normalmente dichiarano la propria attività'.

- 3) Tutte le modifiche al cantiere (di importi, date, sospensioni, riattivazioni, chiusura, ecc....) di tutti i soggetti partecipanti all' opera dovranno essere effettuate sul portale Edilconnect dall' Impresa affidataria.
- 4) Qualora l' Impresa esecutrice non sia in possesso del codice univoco cantiere, potrà' ricercarlo sulla piattaforma Edilconnect e, in caso di non reperimento, dovrà' richiederlo all' Impresa affidataria.

Richiesta e rilascio dell' attestato di congruità'

- 1) La richiesta di attestazione di congruità' del cantiere dovrà' essere inserita obbligatoriamente sul portale Edilconnect, per i lavori pubblici, dal Committente o dall' Impresa affidataria in occasione della presentazione dell' ultimo S.A.L. da parte della stessa Impresa, in occasione dell' ultimo S.A.L. .
- 2) Per i lavori privati, invece, la richiesta dovrà' essere inserita sul portale Edilconnect solo dall' Impresa affidataria, prima dell' erogazione del saldo finale da parte del Committente.
- 3) L' attestato di congruità' e' rilasciato, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla cassa edile/edilcassa del territorio dove si sono svolti i lavori. Se lo scostamento e' pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera prevista per la singola categoria di lavori, l'attestato di congruità' e' rilasciato previa idonea dichiarazione del Direttore dei lavori (non altre figure tecniche quali i coordinatori per la progettazione e per l' esecuzione) che giustifichi tale scostamento.
- 4) In caso di assenza di congruità', o di scostamento di piu' del 5% dalla percentuale di incidenza della manodopera dai valori tabellati, la cassa edile/edilcassa a cui e' stata rivolta la richiesta invita l' Impresa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni; l' Impresa affidataria non congrua potrà' dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare i costi non registrati sullo specifico codice univoco di cantiere presso le diverse casse edili/edilcasce; in altri termini, cantieri erroneamente registrati nelle casse edili con altro codice univoco per imprese senza dipendenti, noli a caldo, distacco di personale edile, lavoratori iscritti. Dopo la verifica della regolarità' contributiva di tali eventuali cantieri dichiarati con altri codici univoci di cantiere, la cassa edile/edilcassa potrà' rilasciare l'attestato di congruità'.
- 5) In mancanza di regolarizzazione, l' esito negativo e' comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta e la cassa edile/edilcassa emittente procede alla segnalazione dell' inadempimento dell' Impresa affidataria in Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (c.d. BNI). L'esito negativo della verifica di congruità' riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità' contributiva della sola Impresa affidataria finalizzate al rilascio del Documento Unico di Regolarità' Contributiva (c.d. DURC).

Suggerimenti per la riduzione dei problemi

- 1) L' Impresa affidataria deve tempestivamente aprire i cantieri prima della pubblicazione delle denunce mensili da parte delle casse edili, cioè' almeno 5 giorni prima dell' ultimo giorno del mese precedente di inizio attività' (ad esempio, max il 25 novembre per nuovi cantieri con inizio a dicembre); cioè', per consentire a tutte le Imprese coinvolte di ritrovare il cantiere nelle proprie denunce mensili di competenza.
- 2) Le imprese iscritte senza manodopera in forza o con soci lavoratori devono denunciare mensilmente i lavori tramite denunce MUT. A tale scopo, dal mese di ottobre la Cassa Edile di Messina ha attivato, sulle proprie denunce MUT, i campi relativi ai lavoratori non soggetti a contribuzione (titolari di impresa senza Mdo, lavoratori autonomi, soci lavoratori, collaboratori familiari – non gli impiegati -) che, nei limiti di 173 ore contrattuali mensili, potranno essere dichiarati sui diversi cantieri generando, per questi ultimi, un imponibile GNF solo figurativo che si sommerà' all'imponibile GNF operai per il calcolo della congruità' contributiva.
- 3) Nelle denunce mensili MUT sono da sempre presenti i flag di situazione cantiere. Inserendo il flag dell' ultima situazione del cantiere accaduta nel mese con il giorno di accadimento (sospensione/ripresa/chiusura), si eviterà' l' invio di comunicazioni successive di sospensione/chiusura cantieri che, si ribadisce, devono comunque essere segnalate dall' Impresa affidataria sulla piattaforma Edilconnect.
- 4) L' Impresa non affidataria (subappaltrice, fornitrice in opera, distaccante), ossia quella che non firma il contratto con il committente pubblico/privato, non deve inserire autonomamente il cantiere. Deve piuttosto chiedere/sollecitare all'Impresa affidataria di essere aggiunta nel cantiere già' inserito da quest'ultima, ed ottenere il relativo codice univoco di cantiere.
- 5) La lettura del manuale utente, scaricabile sulla piattaforma Edilconnect, consente di risolvere autonomamente molti problemi di prima applicazione.

Conclusioni

Trattandosi di normativa di legge e contrattuale in continuo divenire, non ultimo l'aggiornamento delle specifiche software per le casse edili pervenute solo il 25 ottobre 2021, le inevitabili disfunzioni potranno essere gestite con la collaborazione della scrivente Cassa Edile, fermi restando gli adempimenti descritti nella presente circolare che ci si riserva di aggiornare tempestivamente.

Per consentire la risoluzione di eventuali problemi, e' possibile scrivere al ns. indirizzo email info@cassaedilemessina.it. Si provvederà' a rispondere direttamente o ad inoltrare i relativi quesiti agli organismi tecnici di gestione della piattaforma Edilconnect.

IL PRESIDENTE
GEOM. MAURIZIO ROCCO MAIORANA

DOMANDE FREQUENTI

- 1) Qual' e' la cassa edile territorialmente competente ai fini della verifica di congruita' ?
E' quella dove insiste il cantiere. nell' ipotesi di presenza di piu' casse competenti per territorio, sara' l' impresa a scegliere la cassa di riferimento.
- 2) Il limite dei 70.000 euro per i lavori privati e' riferito all'appalto complessivo o ai soli lavori edili?
La verifica di congruita' si applica esclusivamente alle opere con valore dei lavori edili pari o superiore a 70.000 euro (limitazione ai soli lavori edili determinata dopo la data di emissione della circolare 04/2021).
- 3) Qual' e' la validita' dell'attestazione di congruita' ?
Per attestazioni positive, non esiste scadenza. Per attestazioni con esito negativo, incide sulle richieste successive di durc per la sola impresa affidataria.
- 4) L'attestazione di congruita' e' rilasciata a condizione che tutti i cantieri siano congrui ?
No. L'attestazione di congruita' riguarda la singola opera. E' il successivo durc dell' impresa affidataria che verra' verificato con la congruita' di tutti i cantieri per i quali sia stata effettuata richiesta.
- 5) Se l'appaltatore principale e' congruo, ma non sono congrui uno o piu' subappaltatori, a quale impresa viene chiesto di regolarizzarsi ?
La congruita' non riguarda la singola impresa, bensì l' opera nel suo complesso; pertanto, tutta la manodopera edile impegnata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruita'. Resta fermo che, qualora al completamento dell' opera la cassa edile territorialmente competente rilevi la non congruita' dell' intera opera, e non sia possibile per l'impresa affidataria fornire idonee giustificazioni, la medesima impresa affidataria sara' tenuta a regolarizzare la posizione, versando alla cassa edile la differenza di costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale minima di congruita'.
- 6) La non congruita' ha effetti soltanto sull' impresa affidataria e non sul subappaltatore, anche se la mancata denuncia di ore in cassa edile per il cantiere e' riferibile a quest'ultimo ?
L'esito della verifica di congruita' ha effetto soltanto sull' impresa affidataria che, peraltro, e' responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto/fornitura/distacco/ecc... . Per il subappaltatore resta ferma, in ogni caso, la disciplina del durc e, pertanto, la mancata denuncia di ore in cassa edile avra' effetti sul rilascio di quest'ultimo.
- 7) Cosa accade in caso di sospensione e ripresa dei lavori ?
La verifica di congruita' si applica esclusivamente al completamento dell' opera. Non rileva, a tal fine, l' eventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori con la stessa impresa affidataria.
- 8) Cosa accade se solo alla richiesta di attestato di congruita' contributiva, si rilevano mancate denunce da parte di Imprese non affidatarie, anche se composte da soli lavoratori autonomi ?
Verra' richiesto di effettuare denunce suppletive/correttive, e conseguenti versamenti integrativi, anche se di Imprese senza operai dipendenti (in questo caso senza versamenti aggiuntivi). Non potranno purtroppo essere piu' ammesse attestazioni cartacee da parte di committenti, direttori dei lavori, coordinatori di progettazione ed esecuzioni, di intervento in cantiere senza la corrispondenza delle relative denunce mensili.
- 9) Si possono inviare aperture di nuovo lavoro per via cartacea ?
No. Per evitare duplicazioni/errori di inserimento, sara' richiesto di inserire i nuovi cantieri sulla piattaforma Edilconnect, se affidatari di lavori pubblici/privati, o di richiedere all' impresa affidataria di essere aggiunti nel cantiere gia' esistente.
- 10) Si possono presentare fatture di fornitura materiali, servizi e noli a copertura delle differenze di incidenza della manodopera ?
Per forniture di materiali/noli a freddo e di servizi non edili non sara' possibile accettare tali documentazioni, in quanto prive di manodopera edile che possa concorrere alla verifica di congruita'. Per i noli a caldo, l' Impresa fornitrice dovra' aver dichiarato la fornitura nelle proprie denunce mensili.

- 11) Se le imprese non affidatarie non dichiarano presso una sola cassa edile, come si puo' ricostruire la congruita' contributiva del cantiere ?
La generazione del codice univoco di cantiere e' nazionale, per cui il cantiere sara' dichiarato con lo stesso codice cantiere dalle imprese coinvolte nel lavoro in tutte le casse edili italiane.
- 12) Per i cantieri privati, la piattaforma Edilconnect consente di inserire il flag "trasfertisti" ?
Ad oggi la piattaforma gestisce il flag "Trasfertisti" solo per i lavori pubblici. Sono in corso contatti tra la CNCE e le Parti Sociali per consentire la dichiarazione di trasfertisti anche per i lavori privati.